

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3 GIUGNO 2019

L'Assemblea dell'Associazione di Volontariato Cinque Dita è stata convocata con comunicazione del 12/05/2019 a norma dell'art. 11 dello statuto. La riunione in seconda convocazione ha inizio alle ore 21. Il presidente del consiglio direttivo Venturini chiama a fungere da segretario Don Gian Carlo Smanio

Viene constatata la presenza in proprio o per delega di 25 soci in regola con l'iscrizione a libro soci, che consente di dichiarare quindi l'assemblea validamente costituita ai fini della trattazione dei seguenti punti posti all'odg:

1. relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione
approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
della Associazione Cinque Dita
2. Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione in
aderenza alla Legge 117/2017 (per disposizioni di legge
transitorie e valide solo in questa particolare circostanza
le variazioni allo statuto richieste saranno assunte con le
maggioranze previste per le deliberazioni in sede
ordinaria)
3. elezione nuovo organo amministrativo
4. varie ed eventuali

Il Presidente ricorda ai soci che l'Associazione è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in forza del procedimento conclusosi ad aprile 2017, con validità triennale sino a febbraio 2020.



Per quanto attiene il primo punto all'odg, vengono illustrati i risultati dell'esercizio economico e finanziario 2019, che chiude con un utile di 162,23€ come differenza tra ricavi di competenza per 8.116,58€ e costi di competenza per 7954,35€. I dettagli sono contenuti nello schema di bilancio redatto secondo dettami di legge che viene integrato agli atti dell'assemblea. Vengono commentate le voci principali di costo e cioè assicurazioni per 1134€ ed utenze per 5552,29€. Tra i ricavi spicca il contributo del cinque per mille 2012 per € 7942,25€, accantonato a fondo per la parte non assorbita da costi dell'esercizio e cioè per 983,36€. Dal punto di vista patrimoniale, l'attivo somma in 150.235,64€ formato da beni durevoli per 4498,76€, peraltro interamente ammortizzati, liquidità per 95.736,75€ e fondo di dotazione a suo tempo conferito a Fondazione Cinque Dita in sede di costituzione per 50.000€. La liquidità si è incrementata nell'anno di 12.373,76€ essenzialmente per il recupero del credito di 6.336€ vantato v/Fondo di Solidarietà della Diocesi di Padova a conclusione di progetti lavorativi realizzati con il sistema dei voucher, esauritosi nel corso del 2017, e per l'incasso del cinque per mille. Al passivo l'unico debito esistente a fine 2018 sussisteva v/Fondazione Cinque Dita per 5500€ quale somma della quota di competenza utenze 2018 e del residuo di competenza 2017. Il Fondo accantonamento cinque per mille somma in € 17.675,07 e il netto patrimoniale in 122.349,58.

Il bilancio preventivo per il 2019 deve considerare circa 7000€ di costi di funzionamento mentre si prevede si riduca l'afflusso di risorse dal cinque per mille. Pertanto ogni ulteriore uscita per



attività o iniziative legate alla promozione degli scopi statutari dovrà basarsi sull'utilizzo delle risorse accantonate a partire dal Fondo Cinque per Mille o su nuove campagne di raccolta fondi. Il modesto utile verrà destinato ad incrementare il netto patrimoniale.

Dopo ampia discussione l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di bilancio

A seguire il Presidente introduce il secondo punto all'odg ricordando come la riforma del terzo settore, che ha preso avvio con la legge delega nr. 106/2016 ed è culminata con l'approvazione della l.117/2017, abbia profondamente rivisto l'impianto normativo e ridefinito interamente gli Enti del Terzo Settore (ETS). Nel nuovo assetto gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.

Per rientrare tra gli ETS le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore e rientrare in una delle categorie previste:

- - ODV (Organizzazione di Volontariato),
- APS (Associazione di Promozione Sociale),
- Enti filantropici,
- Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
- Reti Associative,
- Società di Mutuo Soccorso,
- Associazioni riconosciute e non,
- Fondazioni e altri enti di carattere privato.



L'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti ETS.

E' importante ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

A regime verranno abrogate le norme relative agli attuali registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). Con l'abrogazione della normativa Onlus, verrà altresì implicitamente a mancare il registro delle Onlus.



In questa prospettiva anche per Associazione Cinque Dita si pone il tema di adeguarsi al nuovo quadro normativo per continuare ad operare come ente del terzo settore pienamente abilitato. Il cambiamento è stato accompagnato da una ampia e ricca fase di divulgazione e informazione a cura del Centro Servizi Volontariato (CSV) di Padova cui l'Associazione aderisce. L'attività fondamentale da perseguire è l'iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, cui si accederà per la prima volta a seguito dell'adeguamento degli statuti. Per applicare il citato adeguamento ci si è avvalsi dello schema standard pubblicato sul sito istituzionale del CSV opportunamente adattato.

Il testo del nuovo statuto viene letto e discusso, nella versione emendata a seguito di revisione curata dagli esperti messi a disposizione dal Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Padova e allegato al verbale ne forma parte integrante.

Al termine della relazione, mette ai voti.

Dopo il dibattito, all'unanimità l'Assemblea approva.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea ha termine alle ore 22,30.

Il Presidente

Il Segretario

[Signature]
[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ESTE

REG. A ESTE IL 6 MAR 2020 N. 382 SERIE 3



ESSENTE

Il Funzionario addetto (*)

[Signature]
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Rodolfo Saracà



6 MAR. 2020

382

3



STATUTO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Redatta

Della Organizzazione di Volontariato

CINQUE DITA ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "CINQUE DITA ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via PIAVE 17M nel comune di MONSELICE (PD)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della

organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare con riferimento a persone in difficoltà psico-sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali in convenzione con Pubbliche Amministrazioni (art 5, comma 1, lettera "a" della l.117/2017);
- b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art 5, comma 1, lettera "p" della l.117/2017)
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art 5, comma 1, lettera "l" della l.117/2017);
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art 5, comma 1, lettera "u" della l.117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- offrire, particolarmente a persone svantaggiate a seguito di disturbi psichici, affettivi o sociali, la possibilità di affermarsi in attività



creativo-espressive di tipo artigianale che restituiscano loro dignità e ruolo all'interno della comunità civile;

- accogliere ed assistere persone fragili a rischio di patologie mentali e deriva sociale, compresi figli e familiari, che, a seguito di prolungate istituzionalizzazioni o per la perdita di ogni risorsa familiare, sentono particolarmente il "bisogno di famiglia".
- predisporre progetti di sostegno a favore di minori a rischio di dispersione scolastica a motivo di problemi verificatisi in ambito familiare.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro

unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:



- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.



I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione



qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

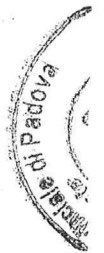
L'organo di amministrazione è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati, dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva



dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- h) disciplina l'ammissione degli associati,
- i) delibera sull'esclusione degli associati,
- j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



ART. 19

(Libri Sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad

essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione,

e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto alla FONDAZIONE CINQUE DITA con sede in Monselice via Piave 17, salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

